APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN ROMA IL 6 APRILE 1922 FRA L'ITALIA, L'AUSTRIA, LA POLONIA, IL REGNO SERBO-CROATO SLOVENO, LA RUMENIA E L'UNGHERIA ALLO SCOPO DI EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE

Art. 4

L'imposta sui redditi provenienti dall'esercizio di un'industria o di un commercio di qualsiasi specie e' applicata dallo Stato sul territorio del quale l'impresa industriale o commerciale ha la sua sede, anche quando questa estende la sua attivita' nel territorio di un altro Stato contraente.

Se l'impresa ha la sua sede in uno degli Stati contraenti ed ha in un altro Stato contraente una succursale, una filiale, uno stabilimento, un organismo commerciale stabile o un rappresentante permanente, ciascuno degli Stati contraenti colpira' d'imposta la parte di reddito prodotta sul suo territorio. A questo effetto le autorita' finanziarie degli Stati interessati potranno chiedere al contribuente di presentare i bilanci generali, bilanci speciali e ogni altro documento previsto dalle leggi di quegli Stati.

Versione in vigore dal 31 luglio 1926, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione della Convenzione stipulata in Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia, l'Austria, la Polonia, il Regno Serbo-Croato Sloveno, la Rumenia e l'Ungheria allo scopo di evitare la doppia imposizione
Estremi	Legge 15 aprile 1926, n. 1188
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 1926

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-stipulata-in-roma-il-6-aprile-1922-fra/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it